



EX DG VICO
Prot. Uscita del 01/10/2012
Numero: **0025295**
Classifica:



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E
REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE.

Conferma dell'iscrizione dell'Organismo denominato "Istituto Nord Est Qualità – INEQ Istituto Consortile" nell'elenco degli organismi privati per il controllo sulle produzioni ad indicazione geografica e sulle specialità tradizionali garantite ai sensi dell'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

VISTO il Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazione di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

VISTI in particolare gli articoli 15 del Regolamento (CE) 509/2006 e 11 del Regolamento (CE) 510/2006 che prevedono che gli organismi di certificazione siano conformi alla norma europea EN 45011 e che a decorrere dal 1° maggio 2010 siano accreditati in conformità della stessa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento;

VISTO il certificato di accreditamento alla norma UNI CEI EN 45011:1999 n. 097 B Rev. 01 del 16 aprile 2010, modificato il 20 gennaio 2011, rilasciato dall'Ente di accreditamento ACCREDIA;

VISTO l'art. 2 del Decreto 10006 del 27 aprile 2010, prorogato con Decreto 23734 del 12 ottobre 2011, che sottopone l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 14 comma 7 della legge 526 del 21/12/1999 alla condizione risolutiva della cancellazione dall'elenco medesimo e della revoca dell'autorizzazione concessa nel caso in cui la documentazione di sistema non risulti conforme alla normativa vigente a seguito del riesame effettuato dall'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari.

VISTO l'"Allegato 1" del citato decreto in cui risulta inserito anche l'Organismo di controllo "Istituto Nord Est Qualità – INEQ Istituto Consortile";



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E
REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE.

CONSIDERATO che la documentazione di sistema di "INEQ" è risultata conforme alla normativa vigente;

ACQUISITO il parere favorevole del Gruppo tecnico di valutazione, istituito ai sensi dell'art. 14 della legge 526 del 21/12/1999, nella riunione del 27 settembre 2012;

DECRETA

ART.1

1. E' confermata l'iscrizione dell'Organismo di controllo "INEQ" con sede in San Daniele del Friuli (UD), via Rodeano 71, nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n.526;

ART. 2

2. L'organismo "INEQ" non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, la compagine sociale, la documentazione di sistema, così come presentate ed esaminate, senza la preventiva approvazione dell'Autorità nazionale competente che lo stesso articolo 14 della legge 526 del 21/12/1999 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E
REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE.

ART. 3

3. L'iscrizione ha validità tre anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validità dell'iscrizione, l'organismo "INEQ" è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Laura La Torre
Direttore Generale